

CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 7

POLIZZA KASKO - ARD



| | |
|------------|---|
| CONTRAENTE | COMUNE DI PONT CANAVESE |
| CF / P.IVA | 83501970012 |
| INDIRIZZO | Via Guglielmo Marconi, 12 10085 – Pont Canavese (TO) |

| | |
|------------|-------------------|
| CIG | ZB0234982D |
|------------|-------------------|

EFFETTO:

SCADENZA 1 RATA:

SCADENZA:

ore 24.00 del 31/05/2018

ore 24.00 del 31/05/2019

ore 24.00 del 31/05/2021

CAPITOLATO SPECIALE

“POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO - ARD”

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

ART.1 – DEFINIZIONI

| | |
|--------------------|---|
| CONTRAENTE | COMUNE DI PONT CANAVESE |
| ASSICURATO | IL SOGGETTO IL CUI INTERESSE È PROTETTO DALL'ASSICURAZIONE |
| BROKER | JANUA BROKER S.P.A. QUALE MANDATARIO INCARICATO DALLA CONTRAENTE DELLA GESTIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO, RICONOSCIUTO DALLA SOCIETÀ |
| ASSICURAZIONE | IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE |
| POLIZZA | IL DOCUMENTO CHE PROVA L'ASSICURAZIONE |
| SOCIETÀ | L'IMPRESA ASSICURATRICE NONCHÉ LE COASSICURATRICI |
| PREMIO | LA SOMMA DOVUTA DALLA CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ |
| RISCHIO | LA PROBABILITÀ CHE ACCADA IL SINISTRO E L'ENTITÀ DEI DANNI CHE POSSANO DERIVARNE |
| SINISTRO | IL VERIFICARSI DEL FATTO DANNOSO PER IL QUALE È PRESTATO LA GARANZIA ASSICURATIVA |
| INDENNIZZO | LA SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETÀ IN CASO DI SINISTRO |
| FRANCHIGIA | LA PARTE DI DANNO CHE L'ASSICURATO TIENE A SUO CARICO |
| CAPITALI O VALORI | LE SOMME CHE RAPPRESENTANO IL LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO O DEL RISARCIMENTO CONTRATTUALMENTE STABILITO |
| RIVALSA | IL DIRITTO DELLA SOCIETÀ IN VIRTÙ DELL'ART. 1916 DEL CODICE CIVILE, DI RECUPERARE NEI CONFRONTI DEL TERZO RESPONSABILE QUANTO EROGATO IN CONSEGUENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE |
| BENEFICIARIO | LA PERSONA CHE PUÒ ESSERE DIVERSA DALLA CONTRAENTE E DALL'ASSICURATO, ALLA QUALE SPETTA LA PRESTAZIONE CONTRATTUALMENTE STABILITA |
| INCENDIO | COMBUSTIONE DA QUALSIASI CAUSA ORIGINATA, CON FIAMMA, DI BENI MATERIALI AL DI FUORI DI APPROPRIATO FOCOLARE, CH PUÒ AUTO ESTENDERSI E PROPAGARSI |
| AZIONE DEL FULMINE | L'EFFETTO PROVOCATO DALLA FORZA DISTRUTTRICE DI UNA SCARICA ELETTRICA NATURALE AVVENUTA NELL'ATMOSFERA |
| ESPLOSIONE | SVILUPPO DI GAS O VAPORI AD ALTA TEMPERATURA E PRESSIONE, DOVUTO A REAZIONE CHIMICA CHE SI AUTOPROPAGA CON ELEVATA VELOCITÀ |

| | |
|------------------------|---|
| FURTO | LA SOTTRAZIONE DELLA COSA ASSICURATA A COLUI CHE LA DETIENE, PERPETRATA AL FINE DI TRARNE PROFITTO PER SÉ O PER ALTRI |
| RAPINA | LA SOTTRAZIONE DELLA COSA ASSICURATA MEDIANTE VIOLENZA O MINACCIA A COLUI CHE LA DETIENE, PERPETRATA PER PROCURARE A SÉ O AD ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO |
| PERDITA TOTALE | IL CASO IL CUI IL VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A FURTO O RAPINA, NON SIA STATO PIÙ RITROVATO. AGLI EFFETTI DELLE GARANZIE INCENDIO E GUASTI ACCIDENTALI, IL CASO SI VERIFICA ALLORCHÉ L'AMMONTARE DEL DANNO, COMPRENSIVO DEL VALORE RESIDUO DEL VEICOLO DOPO IL SINISTRO, SIA SUPERIORE AL VALORE COMMERCIALE DELLO STESSO VEICOLO |
| VALORE A NUOVO | IL PREZZO DEL VEICOLO DESUMIBILE DALLA FATTURA D'ACQUISTO AL MOMENTO DELLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE; IN MANCANZA DI FATTURA IL PREZZO DI LISTINO |
| VALORE COMMERCIALE | IL VALORE REALE DEL VEICOLO (COMPRENSIVO DI ONERI FISCALI) DETERMINATO IN RELAZIONE ALLA SUA COMMERCIALITÀ AVUTO RIGUARDO AL DEPREZZAMENTO RISPETTO ALL'ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE, ALLO STATO DI CONSERVAZIONE, D'USURA, ALLA CESSATA O MENO PRODUZIONE DEL MODELLO |
| ANNUALITÀ ASSICURATIVA | IL PERIODO PARI O INFERIORE A 12 MESI COMPRESO TRA LA DATA DI EFFETTO E LA DATA DI SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE |

ART.2 – DICHIARAZIONI DELLA CONTRAENTE - BUONA FEDE

2.1 Dichiarazioni inesatte della Contraente: la mancata comunicazione da parte della Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio da concordarsi preventivamente corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

2.2 Deroga alle dichiarazioni della Contraente: la Contraente è dispensata dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

ART.3 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da Assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, la Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 c.c.

La Contraente è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicurazione insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART.4 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 c.c., entro **60 (sessanta) giorni** dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del **sessantesimo giorno** dopo quello della scadenza.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società od alla sede dell'Agenzia od al Broker al quale è assegnata la polizza.

Se il premio è convenuto, in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nei valori presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, entro **120 (centoventi) giorni** dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve comunicare alla Società le eventuali variazioni intervenute nell'annualità precedente relativamente ai valori delle partite assicurate.

Le differenze, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei **60 (sessanta) giorni** successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione dei valori, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a **30 (trenta) giorni**, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il Rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'**Agente di Riscossione**.

Il premio lordo di polizza si intende quale minimo acquisito dalla Società.

ART.5 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto è fissata in **anni 3 (tre)**, con effetto alle ore 24.00 del giorno **31/05/2018**, scadenza alle ore 24.00 del giorno **31/12/2021**, scadenza della prima rata di premio alle ore 24.00 del **31/05/2019** e **frazionamento annuale**.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

È facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni annualità assicurativa, con un preavviso di **90 (novanta) giorni**.

Su richiesta della Contraente, la Società si impegna a prorogare l'Assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **180 (centottanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per qualunque motivo, per consentire alla Contraente il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova polizza.

ART.6 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.7 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

ART.8 – ASSICURAZIONI CUMULATIVE

Poiché la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo che quelli che per la loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

ART.9 – ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'Assicurazione è estesa al mondo intero.

ART.10 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Contraente.

ART.11 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART.12 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate dall'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Viene convenuto che la Società Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare dei risarcimenti spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle Coassicuratrici a rimborsare alla Società Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

ART.13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART.14 – INTERMEDIAZIONE

La Contraente dichiara di avere affidato la gestione e l'esecuzione del presente contratto in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., a **Janua Broker S.p.A.**, che la Società accetta e riconosce.

Si precisa che le commissioni d'uso sono a carico della Società e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per la Contraente.

Tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti per conto della Contraente/Assicurato dal Broker, il quale tratterà con la Società Delegataria informandone le Società Coassicuratrici.

Le Società Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente/Assicurato alla Società, s'intenderà come fatta dalla Contraente/Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente/Assicurato al Broker s'intenderà come fatta alla Società.

Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, diviene efficace solo dopo la firma del relativo atto da parte della Contraente e della Società Delegataria.

Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto della Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo alla Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.

Qualora la Società intenda procedere, presso la Contraente/Assicurato, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.

La Società provvederà all'emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di Premio e li farà pervenire, almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza al Broker.

Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per la Contraente stesso.

Il Broker invierà alla Società, a mezzo lettera raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o telegramma.

Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

I Premi incassati dal Broker verranno versati separatamente alla Società Delegataria ed a ciascuna delle Società Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili.

Il Broker provvederà ad inoltrare alla Società regolare denuncia dei Sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o legali incaricati.

La Società comunicherà al Broker periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l'esito dei Sinistri (es.: chiusura senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

Si dà atto che le comunicazioni si intendono valide esclusivamente da quando pervengono alla Società od all'Agenzia a cui è allibrata la Polizza.

ART.15 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all'Art 3 della Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

SINISTRI

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART.16 – OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia dei sinistri deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto e l'indicazione delle conseguenze.

La Contraente allegnerà inoltre copia dell'autorizzazione all'uso dell'autovettura rilasciata al dipendente per lo svolgimento del servizio esterno.

La denuncia dei sinistri dovrà essere fatta dalla Contraente/Assicurato alla Società entro **30 (trenta) giorni lavorativi** dalla conoscenza del fatto.

L'Assicurato, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e pena la perdita di qualsiasi diritto, è tenuto a comunicare al Servizio da cui dipende notizie relative alla natura ed alle caratteristiche dell'accaduto.

Altresì l'Assicurato è tenuto a presentare, nei casi richiesti, l'originale della denuncia dell'accaduto sporta all'Autorità Giudiziaria.

L'Assicurato infine dovrà comunicare gli estremi della polizza obbligatoria RC Auto e di quella eventuale incendio, furto e "kasko" stipulata a titolo personale.

L'Assicurato si impegna, in caso di perdita totale dell'autovettura, a consegnare alla Società la scheda di demolizione e/o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

ART.17 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al **sessantesimo giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di **90 (novanta) giorni**; in tal caso la Società, entro **30 (trenta) giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Anche la Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il **sessantesimo giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità di cui al comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso dalla Società.

ART.18 – NOMINA DEI PERITI LIQUIDATORI

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questo è deferito a due periti, uno nominato dalla Società e uno nominato dall'Assicurato.

Tali periti, in caso di persistenza del disaccordo, nomineranno un terzo perito con onere economico ripartito tra le due parti; la conseguente decisione sarà eventualmente presa a maggioranza e sarà vincolante sia per la Società sia per l'Assicurato.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta, su istanza di una delle due parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

**ART.19 – PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI, FACOLTÀ DI SOSTITUZIONE
IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché sia trascorso il termine di trenta giorni da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione (salvo applicazione delle norme di cui all'Art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, e per il caso di furto totale, sia stata prestata alla Società anche dichiarazione dell'Ente competente di perduto possesso quando vi sia l'obbligo di registrazione) e comunque entro 120 giorni dalla data del sinistro.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa apposizione in quietanza di clausola di impegno – dell'Assicurato – a consegnare il certificato di “chiusa istruttoria” non appena gli sarà consegnato dall'Autorità competente.

Se il veicolo rubato è recuperato in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuta notizia.

Se la Società ha già risarcito integralmente il danno diviene proprietaria delle cose recuperate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà, mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero è ripartito tra la Società e l'Assicurato in misura proporzionale.

Qualora non sia comunque intervenuto alcun risarcimento, l'importo indennizzabile è determinato sulla base degli eventuali danni riscontrati sul veicolo.

La Società ha la facoltà in ogni caso di sostituire in natura, in tutto o in parte, le cose rubate distrutte o danneggiate, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO - ARD

ART.20 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata a favore degli Amministratori, del Segretario Comunale e dei dipendenti della Contraente contro i rischi di seguito specificati, per eventuali danni subiti dai veicoli di proprietà e/o in uso agli stessi e/o agli stessi locati in leasing, purché non di proprietà della Contraente, usati esclusivamente per ragioni di servizio.

Ai fini dell'attestazione che gli Assicurati sono stati autorizzati ad utilizzare il proprio veicolo per esigenze di servizio, si fa riferimento alle risultanze dei libri e/o atti amministrativi della Contraente, documenti che la stessa si impegna a fornire alla Società in caso di controlli ed accertamenti relativi all'esecuzione della presente polizza.

L'Assicurazione opera ai sensi e nei limiti della Legge 122/2010, e s.m.i., sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la successiva Circolare interpretativa n. 36 (Prot. 89530 del 22/10/2010).

ART.21 – RISCHI ASSICURATI ARD E KASKO

La Società si impegna a rispondere dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli di cui sopra in conseguenza di:

- collisioni, ribaltamenti, uscite di strada accidentali e urti contro qualsiasi ostacolo;
- furto (sia totale sia parziale), rapina, estorsione che vengano tentati e/o consumati;
- sono risarcibili anche i danni materiali e diretti che il veicolo assicurato subisce durante la circolazione abusiva successiva al furto, alla rapina o all'estorsione;
- rottura dei cristalli, comunque verificatasi;
- incendio per qualsiasi motivo.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti:

- cagionati da trombe d'aria, tempeste, uragani, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, alluvioni e straripamenti di corsi d'acqua;
- determinati da scioperi, dimostrazioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti con movente politico, nonché da atti vandalici, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria.

La Società inoltre garantisce, sino alla concorrenza della somma di **€ 300,00 per sinistro** (fatto salvo quanto previsto all'Art. 24 "Franchigie") le spese sostenute per il trasporto o il traino dei veicoli assicurati, a seguito di un danno risarcibile ai sensi del presente contratto.

ART.22 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione e/o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali), con l'esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso della Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'Assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera (a) nonché, gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera (b).

La Contraente o l'Assicurato devono informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art.1917 c.c., III comma, la Società ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome della Contraente o dell'Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART.23 – GARANZIE PRESTATE

La garanzia prevista dall'Art. 21 "Rischi assicurati ARD e KASKO" è prestata fino al massimo risarcimento di:

€ 20.000,00 per ciascun autoveicolo e per singolo sinistro,

con le conseguenti precisazioni:

- in caso di danno parziale la Società rimborsa il valore di rimpiazzo a nuovo delle parti del veicolo danneggiate o distrutte, mano d'opera compresa. L'indennizzo complessivo non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro fermo restando il limite massimo di risarcimento previsto dal presente articolo;
- in caso di danno totale la Società rimborsa il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro dedotto il valore di recupero e fermo il limite massimo di indennizzo sopra indicato.

La garanzia è prestata a ***primo rischio assoluto***, senza cioè l'applicazione della regola proporzionale di cui l'articolo 1907 del Codice Civile.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori stabilmente installati sul veicolo.

Sono escluse dall'indennizzo le eventuali spese concernenti modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

In riferimento a quanto previsto dall'Art. 22 "Ricorso Terzi da Incendio", la garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di **€ 150.000,00** per singolo sinistro e per anno assicurativo.

ART.24 – FRANCHIGIE

Le franchigie fisse previste a carico della Contraente, sono le seguenti:

- per la garanzia ARD e KASKO è prevista una franchigia fissa ed assoluta di **€ 200,00 per sinistro**;
- per la garanzia ricorso terzi da incendio è prevista una franchigia fissa ed assoluta di **€ 150,00 per sinistro**.

La franchigia in parola è a carico della Contraente, è anticipata dalla Società al dipendente interessato, in quanto a questi il danno è rimborsato totalmente ed è recuperata dalla Società in sede di regolazione del premio.

ART.25 – ESCLUSIONI

L'Assicurazione non opera:

- se il conducente non è abilitato a condurre veicoli a norma delle disposizioni di legge in materia;
- per i danni cagionati dal mancato uso del veicolo e suo deprezzamento;
- in caso di comportamento doloso da parte dell'Assicurato;
- per danni causati su cose o animali trasportati sul mezzo;
- avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in concessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o a corse in genere, relative prove od allenamenti;
- comunque occorsi alle apparecchiature fonosonore, alle cose trasportate e quelli determinati da oggetti del veicolo stesso;
- avvenuti quando il conducente si trovava in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

La Società è surrogata ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti degli Assicurati verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennità pagata.

ART.26 – GESTIONE SINISTRI

la Società si impegna ad inviare alla Contraente, con **cadenza annuale**, l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati e/o a riserva.

ART.27 – CALCOLO DEL PREMIO

Il premio, comprensivo d'accessori ed imposte, è conteggiato sulla base dei seguenti parametri:

| NUMERO PREVENTIVO Km ANNUI PERCORSI | | TASSO LORDO | | PREMIO ANNUO LORDO MINIMO |
|--|---|----------------|---|---------------------------|
| 3.000 Km | X | € , / Km | = | € |

Pont Canavese (TO),

CONTRAENTE

SOCIETÀ

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- Art. 2 Dichiarazioni della Contraente – Buona fede.
- Art. 3 Altre Assicurazioni.
- Art. 5 Durata dell'Assicurazione.
- Art. 10 Foro competente.
- Art. 16 Obblighi in caso di sinistro.
- Art. 17 Recesso in caso di sinistro.
- Art. 19 Pagamento degli indennizzi,
facoltà di sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate.

Pont Canavese (TO),

CONTRAENTE
